

OGGETTO	GIUDIZIO R.G. N. 424/2010 PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO DAL COMUNE DI LAMEZIA TERME E DALLA SOCIETA' LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO IN DATA 08/02/2010. NOMINA DI ALTRO DIFENSORE IN SOSTITUZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------------	---

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 12 / 09 / 2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- il precedente Commissario Straordinario, Dott. Giulio Oliverio, con sua nota del 24/06/2015 trasmessa via mail a tutti le ASI ed agli avvocati degli uffici legali, ha evidenziato quanto segue: "... il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2351 del 12/05/2015, che si allega, ha accertato che i Consorzi industriali della Regione Calabria devono ritenersi soppressi con l'entrata in vigore della L.R. 24/2013, con conseguente perdita della relativa legittimazione processuale. La stessa legge regionale dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, che il CORAP subentra, (dalla) data di entrata in vigore della presente legge, fra l'altro nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi. Il CORAP, tuttavia, pur esistendo ex lege, non ha ancora acquisito i requisiti formali (ad esempio, Partita IVA, codice fiscale, etc) per la sua regolare costituzione in giudizio. Ciò comporta che, ad oggi, e, pertanto, l'unica possibilità per la costituzione nei giudizi attivi e passivi ricade direttamente sullo scrivente Commissario Straordinario per l'accorpamento dei Consorzi industriali calabresi nel CORAP";
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con L.R. n. 38/2001 (ivi compreso il Consorzio ASIREG), succedendo per tutti i rapporti attivi e passivi ai suddetti cinque Consorzi provinciali industriali;
- con il suddetto decreto n. 115/2016 sono stati confermati in capo a questo Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2013 e nelle more della conclusione delle procedure di nomina degli organi monocratici e collegiali del CORAP, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del CORAP;
- con Decreto commissariale n. 7/2016 è stata istituita l'Avvocatura unitaria consortile;
- con atto di citazione notificato al già Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro in data 08/02/2010, il Comune di Lamezia Terme e la Lamezia Multiservizi S.p.A. hanno convenuto innanzi al Tribunale civile di Catanzaro il prefato Consorzio ed altre società ivi meglio specificate per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento di presunti danni diretti ed indiretti, subiti e subendi, per inadempimento contrattuale quantificati in Euro 7.302.043,04 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

- con determinazione n. 54 assunta in data 04/05/2010 dal Direttore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro, è stato stabilito di costituire il predetto Consorzio nel giudizio sopra descritto, attualmente pendente con il numero di R.G. 424/2010, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Caglioti del Foro di Lamezia Terme;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/02/2015, il Tribunale civile di Catanzaro, con provvedimento emesso il 12/04/2015, per le motivazioni ivi contenute, ha rigettato l'eccezione di interruzione del giudizio di che trattasi sollevata dalla Regione Calabria, rinviando all'udienza del 22/09/2016 per la precisazione delle conclusioni;
- a seguito della rinuncia al suddetto incarico difensivo trasmessa dall'Avv. Francesco Caglioti con nota acquisita al prot. ASICAT n. 1059 del 30/06/2015, con successiva determinazione dirigenziale ASICAT n. 68 del 30/09/2015 è stato stabilito di procedere alla sostituzione del prefato Avv. Caglioti nel giudizio di che trattasi, conferendo apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Elio Scaramuzzino del Foro di Lamezia Terme alle condizioni ivi pattuite;

VISTI:

- il provvedimento emesso in data 12/04/2015 dal Giudice del Tribunale civile di Catanzaro, Dott.ssa Antonella Galati;
- la determinazione dirigenziale ASICAT n. 68 del 30/09/2015;
- l'istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente costituzione;

RITENUTO, pertanto:

- in forza della L.R. n. 24/2013 e dei DPGR nn. 112/2016 e 115/2016 in premessa citati, di costituirsi nel pendente giudizio R.G. n. 424/2010, sopra meglio descritto, subentrando al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro al fine di far dichiarare l'interruzione del giudizio *de quo* e, comunque, per ogni necessaria difesa e tutela dei diritti e degli interessi consortili;
- stante la rinuncia dell'Avv. Francesco Caglioti al mandato difensivo ricevuto per la rappresentanza e difesa nel giudizio R.G. n. 424/2010, di procedere all'adozione di una nuova deliberazione per la sostituzione del prefato Professionista, conferendo apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Elio Scaramuzzino del Foro di Lamezia Terme, già incaricato con determinazione dirigenziale ASICAT n. 68 del 30/09/2015 alle condizioni ivi pattuite;

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di costituire il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Rosaria Guzzo, in forza di nomina ex DPGR n. 112/2016 e n. 115/2016, nel giudizio R.G. n. 424/2010 pendente innanzi al Tribunale civile di Catanzaro, meglio descritto in preambolo, subentrando al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro, al fine di far dichiarare l'interruzione del giudizio *de quo* e, comunque, per ogni necessaria difesa e tutela dei diritti e degli interessi consortili.
- C. Di procedere alla sostituzione dell'Avv. Francesco Caglioti nel suddetto giudizio R.G. n. 424/2010, conferendo apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Elio Scaramuzzino del Foro di Lamezia Terme, già incaricato con determinazione dirigenziale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro n. 68 del 30/09/2015 alle condizioni ivi pattuite.
- D. Di comunicare il contenuto della presente deliberazione al suddetto difensore consortile.
- E. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

